



inviato tramite P.E.C.  
coordinamento.commissioni@pec.r  
egione.veneto.it

Alla REGIONE del VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA  
NUVV  
Via Baseggio, 5 30174 MESTRE (VE)

inviato tramite P.E.C.  
geologia@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto  
Direzione Geologia e Georisorse  
Palazzo Linetti - Calle Priuli  
Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

**OGGETTO: L.R. 7 SETTEMBRE 1982, N. 44, ART. 4**  
**ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2016 AL PIANO REGIONALE DELL'ATTIVITA' DI**  
**CAVA (PRAC)**  
**FASE DI CONSULTAZIONE**  
**Verifica assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**  
**TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI**

Con nota prot. reg. n. 473042 del 02/12/2016 (prot. prov. n. 101200 del 05/12/2016), la Regione Veneto - Direzione Geologia e Risorse della Regione Veneto - individua la Provincia di Treviso quale soggetto competente a esprimere parere in merito all'aggiornamento 2016 del Piano Regionale delle Attività di Cava adottato con DGRV n. 1647 del 21/10/2016. Detto parere sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, anche alla Direzione Commissioni Valutazioni ai fini degli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto, in quanto la Provincia è soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale.

Ciò posto e visto l'aggiornamento 2016 al Piano Regionale delle Attività di Cava adottato con DGRV n. 1647 del 21/10/2016, si riportano di seguito le osservazioni che questa Amministrazione ritiene di dover evidenziare in merito agli elaborati di piano, a completamento di quanto espresso con le note prot. prov. n. 135451 del 5/12/2012 e prot. prov. n. 6554 del 21/01/2014 allegate alla presente:

#### **Allegato B - NORME TECNICHE ATTUATIVE**

**Art. 7, sub.e):** le quote massime del livello piezometrico della falda dovrebbero essere riferite o riportate allo stesso inquadramento ortometrico preso a riferimento.



- Art. 8, punto 4:** si ritiene debbano essere specificati i criteri generali da seguire per la definizione, da parte delle Province, dell'estensione dei sub-ambiti di estrazione.
- Art.16, punti 1-5:** la recinzione della cava dovrebbe essere posta, se non per ragioni temporanee, al limite della proprietà di terzi. Nei casi in cui ciò non fosse possibile deve comunque essere identificato chiaramente il confine di proprietà. Ciò al fine di favorire l'attività di vigilanza in materia estrattiva e garantire un controllo rapido e corretto sulle fasce di rispetto dallo scavo previste dal progetto.
- Art.18, punto 1** si ritiene che la successione delle fasi prevista debba essere commisurata alla superficie della cava con volume/lotti equivalenti. Questo allo scopo di garantire una coltivazione uniforme che non privilegi soltanto l'ultimo lotto con dimensioni di molto superiori agli altri. Il numero dei lotti potrebbe essere definito eventualmente da una formula, in cui inserire i dati caratteristici del progetto.
- Art.18, punto 12** per evitare il conferimento dei materiali certificati MPS provenienti da impianto, con limiti in colonna A, tab.1, all.5, parte IV D.lgs. 152/2006 si propone di aggiungere, alla fine del punto 12: *“sono escluse tutte le altre tipologie di materiali”*, sempre che questo sia lo scopo effettivo.
- Art.19, punto 3** chiarire come si definisce inclinazione a 25°, cioè se dal ciglio al piede versante ovvero su ogni tratto di versante. Questo perchè, nel caso vi siano scarpate con gradoni intermedi, spesso si riscontrano inclinazioni maggiori per compensare la gradonatura. Inoltre le inclinazioni superiori ai 40° citati, purché momentanee, debbono essere subito regolarizzate, ad esempio entro la fine della giornata lavorativa.
- Manca una indicazione sull'inclinazione delle scarpate interne (non perimetrali) “a breve termine” dei lotti di coltivazione, quasi mai prevista nei progetti. Nello stato di coltivazione si possono riscontrare versanti quasi subverticali con altezza considerevole a discapito della sicurezza del personale addetto.
- Art.19, punto 6** si ritiene debba essere previsto un arginello, di natura provvisoria, anche al ciglio del lotto di scavo, con altezza superiore alla metà della ruota del mezzo d'opera, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro.

## **ALLEGATO ALLA NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PRAC “INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA”**

### **RELAZIONI**

- A) Punto 5, sub.a) le verifiche di stabilità dovranno essere condotte tenendo conto della componente dovuta al rischio sismico e di quella dovuta ad eventuali carichi puntuali o diffusi.

### **CARTOGRAFIE ED ALLEGATI**

- B) PROGETTO DI ESTRAZIONE sub.a) i caposaldi, per motivi di consistenza dell'inquadramento con sistema GNSS, si suggerisce siano almeno 4.

Inoltre:

- si ritiene debbano essere trasmessi agli enti di controllo, ai sensi dell'art.28 della LR 44/82 o della normativa successiva, il progetto di coltivazione (escavazione e ricomposizione) autorizzato in formato digitale tridimensionale, evidenziando i punti topografici, le linee di discontinuità di progetto, il modello digitale del terreno, le



eventuali curve di livello e linee di sezione topografiche su file 3D, con estensione preferibilmente .pst ovvero .dwg o dxf.

- si reputa opportuno che la Regione dia atto che, ai sensi della nota regionale prot. 80833 del 21 febbraio 2013 relativa ai criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere in relazione alle norme stabilite dall'art.104 del D.P.R. 128/59 (ora revocate con D.Lgs. 179/2009), spetti all'Ente procedente (ora Regione) la valutazione sull'ammissibilità delle distanze tra scavi e manufatti pubblici.
- si ritiene venga prescritto alle ditte esercenti l'attività estrattiva, ove già non attuato e in ogni caso quando vi sia un nuovo progetto o ampliamento da autorizzare, che in analogia con quanto già prescritto per alcune cave nel territorio della Provincia di Treviso (cfr. punto n. 5 allegato "A" della DGRV n.2160/2013 cave "Lotto A" e "Antiga 1" nel Comune di Volpago del Montello), vengano effettuate elaborazioni topografiche per l'istituzione di una nuova rete cartesiana di riferimento plano-altimetrico locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale *Gauss-Boaga* f.o. su un caposaldo considerato baricentrico rispetto alla cava, ovvero al gruppo di cave del comparto estrattivo. Questo al fine di avere sempre un inquadramento del progetto della/e cava/e, non deformato, inserito nella C.T.R. in uso nel Veneto.

C) PROGETTO DI SISTEMAZIONE FINALE sub.e) le sezioni, si preferisce siano doppie e cioè contenenti lo stato di estrazione e sistemazione.

In merito agli elaborati di piano, sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, a completamento di quanto espresso con le note prot. prov. n. 135451 del 5/12/2012 e prot. prov. n. 6554 del 21/01/2014 per le modifiche oggetto dalla variante in esame, non si rilevano elementi di particolare criticità ambientale. Pertanto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 smi e della DGR 791/2009 che definisce le specifiche procedure e modalità operative in merito al procedimento di Verifica assoggettabilità a VAS, con le precisazioni sopra indicate e considerate le finalità della variante al Piano Regionale delle Attività di Cava adottato con DGRV n. 1647 del 21/10/2016, non si rilevano, per quanto di specifica competenza, elementi in grado di dar luogo effetti negativi significativi sulle componenti ambientali.

Distinti saluti

Il Presidente  
Stefano Marcon

Prot. N°2017/0004148 del 18/01/2017

Allegati: note prot. prov. n. 135451 del 5/12/2012 e prot. prov. n. 6554 del 21/01/2014

Resp. Procedimento: **Simone Busoni (0422 656768)**  
Resp. Istruttoria: **geom. Franco Carlotto (0422656772)**  
**Assunta De Luca (0422 656895)**

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



## PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente  
UFFICIO Procedimenti di V.I.A.

Prot. N° 2012/0135451

Treviso, 05/12/2012

Pratica. N° 2012/2430

Resp. Procedimento: **Simone Busoni (0422 656768)**

Resp. Istruttoria: **Sabrina Bollini (0422 656753)**

**Assunta De Luca (0422 656895)**

ANTICIPATA VIA FAX N° 0412792545  
inviato tramite P.E.C.  
protocollo.generale@pec.regione.v  
eneto.it

Alla Regione Veneto  
Direzione Geologia e Georisorse  
Palazzo Linetti - Calle Priuli  
Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

ANTICIPATA VIA FAX N° 0412794451

Alla REGIONE del VENETO  
Segreteria regionale per le infrastrutture  
Unità di Progetto Coordinamento  
Commissioni  
(VIA VINCA NUVV)  
Via Baseggio, 5  
30174 MESTRE (VE)

**OGGETTO: Piano Regionale dell'attività di cava - Rapporto Ambientale Preliminare.  
PARERE**

Con comunicazione pervenuta dalla Regione Veneto prot. reg. n. 455451 del 10.10.2012 (prot. prov. n. 115628 del 18.10.2012) viene individuata la Provincia di Treviso quale soggetto competente in materia ambientale relativamente al procedimento di VAS di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'Allegato A della DGR n. 791/2009, che definisce le specifiche procedure e modalità operative per la VAS del Piano Regionale dell'attività di cava, ai fini della definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, si ritiene che in questa fase preparatoria non ci siano, nel suo complesso, motivi di dissenso inerenti alle analisi dei diversi aspetti ambientali riportate nei documenti trasmessi ed in particolare nel Rapporto Ambientale Preliminare. Si auspica, a ogni modo, che in sede di redazione definitiva del piano sia definito con maggior dettaglio il fabbisogno estrattivo, inserendo i materiali legati all'attività di recupero (inerti, terre e rocce da scavo), di regimazione idraulica degli alvei fluviali, di miglitoria fondiaria e alla realizzazione delle grandi opere. Si propone, inoltre, che vengano prese in considerazione le problematiche relative all'impatto dell'attività estrattiva sulle acque superficiali (intorbimento) e sotterranee, anche tenendo conto dell'impiego di prodotti flocculanti.

A seguito della adozione da parte della Giunta regionale della proposta di Piano di cui all'oggetto e del relativo Rapporto Ambientale, sarà comunque effettuata una verifica più puntuale in merito alla valutazione degli obiettivi e delle azioni del piano stesso ed al conseguente perseguimento delle finalità nel rispetto dei principi della valorizzazione del paesaggio, della protezione delle risorse naturali e delle componenti ecosistemiche esistenti.

Distinti saluti

Il Presidente  
dott. Leonardo Muraro

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Prot. N° 2014/0006554

Treviso, 21/01/2014

Pratica. N° 2012/2430

Resp. Procedimento: **Simone Busoni (0422 656768)**

Resp. Istruttoria: **Sabrina Bollini (0422 656753)**

**Assunta De Luca (0422 656895)**

ANTICIPATA VIA FAX N° 0412792545  
inviato tramite P.E.C.  
protocollo.generale@pec.regione.v  
eneto.it

Alla Regione Veneto  
Direzione Geologia e Georisorse  
Palazzo Linetti - Calle Priuli  
Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

ANTICIPATA VIA FAX N° 0412794451  
inviato tramite P.E.C.  
protocollo.generale@pec.regione.v  
eneto.it

Alla REGIONE del VENETO  
Segreteria regionale per le infrastrutture  
Unità di Progetto Coordinamento  
Commissioni (VIA VINCA NUVV)  
Via Baseggio, 5 30174 MESTRE (VE)

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione ambientale strategica -  
DGRV n. 2105/2013 "Piano Regionale delle Attività di Cava"  
TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI**


Visto il Piano Regionale delle Attività di Cava adottato con DGRV n. 2015 del 4.11.2013 e trasmesso dalla Direzione Geologia e Risorse della Regione Veneto.

Atteso che la procedura per l'approvazione del piano prevede, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 152/06, la possibilità di presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV, avvenuta il 22.11.2013, si riportano di seguito le osservazioni che questa Amministrazione ritiene di dover, in prima analisi, evidenziare a codesta Direzione.

Si rappresenta sin d'ora che dette osservazioni saranno successivamente integrate una volta terminato l'esame del piano da parte della competente Commissione Consiliare Provinciale.

### PREMESSA


*"... la situazione del settore delle costruzioni è drammatica. Gli investimenti in costruzioni sono diminuiti del 30% tra il 2008 ed il 2013 e, se si esclude la riqualificazione dello stock abitativo, unico comparto che ha registrato aumenti dei livelli produttivi, la perdita raggiunge il 43,6%. La profonda crisi delle costruzioni è evidenziata, inoltre, dagli indicatori settoriali. L'indice Istat della produzione nelle costruzioni registra, nei primi nove mesi del 2013, un'ulteriore flessione dell'11,2% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente (già -13,9% nel 2012 su base annua). La tendenza negativa del settore risulta visibile anche dall'evoluzione dei consumi di cemento, in calo tendenziale nel periodo gennaio-ottobre 2013 di circa il 16%, dopo il forte calo del 2012 (-22,1% su base annua).*



(...) Sulla base di tali indicazioni e tenendo conto degli indicatori relativi alle costruzioni la stima dell'Ance per il 2013 è di un'ulteriore flessione del 6,9% in termini reali degli investimenti in costruzioni, in peggioramento rispetto allo scenario formulato a giugno scorso (-5,6%).

La caduta dei livelli produttivi coinvolge tutti i comparti, dalla produzione di nuove abitazioni, che nel 2013 perde il 18,4%, all'edilizia non residenziale privata, che segna una riduzione del 9,1%, ai lavori pubblici, per i quali si stima una caduta del 9,3%. Solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali mostra un aumento dei livelli produttivi del 2,6% nel confronto con l'anno precedente." (fonte "OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI" - ANCE - dicembre 2013)

Se si osserva il seguente grafico, tratto sempre da "OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI" - ANCE - dicembre 2013, in cui l'ANCE elabora i dati sugli investimenti in costruzioni indicizzati al 1951, risulta evidente che quanto investito è tornato ai livelli della seconda metà anni '80 del secolo scorso e le proiezioni per il periodo 2011-2014, svolte dalla medesima associazione, portano ai livelli del 1987.






Tale grafico mette in evidenza tre distinti periodi:

- 1) dal 1951 al 1969, con un elevato tasso annuo praticamente costante e crescente di investimenti in costruzioni;
- 2) dal 1970 al 2007, un tasso medio annuo di poco crescente legato a fluttuazioni secondo cicli;
- 3) dal 2008, un elevato tasso praticamente costante decrescente degli investimenti in costruzioni.

Se si confronta il grafico di cui sopra prodotto da ANCE a livello nazionale con la produzione di inerti per costruzione in regione Veneto, si osserva, come prevedibile, una quasi perfetta coincidenza negli andamenti.




Quindi le elevate produzioni di ghiaia degli inizi degli anni '90 sono riconducibili al picco di investimenti nel medesimo periodo, come pure il successivo calo. Il picco di produzione di ghiaia culminato nel 2007 è facilmente correlabile con il picco di investimenti del 2005-2006, come pure la repentina diminuzione della produzione di inerti è sovrapponibile con il decremento degli investimenti.

Quindi, se c'è una stretta correlazione tra gli investimenti e la produzione di ghiaia nel periodo 1991-2011 e seguenti proiezioni sino al 2014, è plausibile che l'andamento degli investimenti possa essere rappresentativo anche degli andamenti delle produzioni di inerti per costruzioni.

Pertanto, l'interpretazione fornita nel PRAC della serie storica come ciclica nel testo e interpolata con semplice regressione lineare non appare condivisibile.





Sulla base di una lettura coordinata e congiunta con altri macrodescrittori, quali appunto la serie storica sugli investimenti, si è portati a ritenere che la produzione di inerti abbia avuto dal 1951 al 1990 un incremento considerevole, per poi con varie fluttuazioni dal 2008, decrescere sino ai giorni nostri. I dati forniti nel PRAC inerenti la produzione, pur fermandosi al 2010-2011, registrano per l'appunto questa decrescita con valori minimi proprio in tali anni.

Dalle considerazioni sopra riportate, si ritiene evidente che le stime condotte nel PRAC sulla base della semplice regressione lineare, portano a sovrastimare la richiesta possibile nel prossimo decennio.


Diversamente adottare per la valutazione del fabbisogno, la retta di interpolazione con origine nel 2008, porterebbe invero a richieste nel periodo di validità del PRAC particolarmente basse. Adottare una tale linea di tendenza produttiva dovrebbe obiettivamente basarsi su elaborazioni in grado di supportare pesantemente tale scelta e che esulano dal compito di osservazioni al piano. Certo sarebbe interessante se gli estensori del PRAC volessero prendere in considerazione tale possibilità; al fine di non sovrastimare il fabbisogno in modo rilevante, potrebbe essere già sufficiente considerare un fabbisogno di inerte da costruzione di 60 milioni di mc, pari quindi al valore minimo registrato nel 2010-2011, contro gli 86 milioni di mc di piano.

Considerando un fabbisogno di 60 milioni di mc, le riserve a disposizione permetterebbero un'autosufficienza di circa 20 anni (quindi abbondantemente oltre la vigenza del piano) pertanto di fatto si ritiene non siano necessarie nuove autorizzazioni. Essendo questa una stima del fabbisogno e prevedendo di soddisfare la richiesta con le riserve, si ritiene che la valutazione sulla "veridicità del piano" debba essere valutata monitorando il tasso di utilizzo della riserva al fine di comprendere se sia superiore a quanto previsto e quindi modificare per tempo il piano e prevedere eventualmente nuove autorizzazioni.

A supporto della tesi di poter limitare il fabbisogno per il decennio del piano a 60 milioni di mc si possono prendere in considerazione anche i seguenti dati:

- i metri quadri richiesti per permesso di costruire sono in costante calo, come da fonte ISTAT;
- pure il numero di permessi di costruire sono dal 2005 in costante calo.





\*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente. Il modello di rilevazione non prevede, però, la distinzione per tipologia di intervento.


\*\*stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Confrontando sempre con la curva degli investimenti, questi due indici denotano intorno al 2007-2008 una discontinuità rispetto al periodo precedente; basare le stime del fabbisogno su una regressione lineare dei permessi di costruire dal 1990 al 2011, si ritiene porti a sovradimensionare il fabbisogno.

Il fabbisogno stimato in 60 milioni di mc appare comunque sufficientemente cautelativo secondo tale approccio in quanto gli investimenti attualmente risultano indirizzati alle ristrutturazioni, quindi le quantità di inerti per singolo lavoro sono inferiori rispetto ovviamente a quelli necessari per la realizzazione di nuovi edifici.

A ciò si aggiunga che le stime sulle opere pubbliche appaiono sovrastimate nel PRAC, se si considera il continuo decremento delle risorse pubbliche in tale ambito.



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e DDL di Stabilità 2014

A quanto sopra si aggiunga che dai dati a livello nazionale:

- il numero di compravendite è in sostanziale calo;
- il numero di unità abitative di nuova costruzione invendute è stimata in circa 130.000 (circa 10.000 unità in Veneto);
- il numero complessivo di unità abitative invendute è pari a 2 milioni;



- sulla base del censimento 2011-dati ISTAT, le unità abitative sono circa 24 milioni, mentre sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, il numero di abitazioni ad uso residenziale sono circa 33 milioni;
- il PTCP di Treviso prevede di non incrementare la dotazione di aree produttive;
- la bioarchitettura/bioedilizia ha avuto un incremento ed è prevedibile quindi che anch'essa contribuisca alla limitazione dell'utilizzo di materiali inerti nelle costruzioni;
- vi sono le prime richieste di modifica della destinazione urbanistica dei suoli da uso residenziale a uso agricolo.

**Da quanto sopra illustrato, si ritiene di valutare che le stime proposte nel PRAC siano sovradimensionate e che i prossimi 10 anni possano essere gestiti utilizzando le riserve ad oggi già autorizzate, fermo restando la possibilità di rivedere le previsioni di piano secondo gli esiti del monitoraggio.**

Qualora non venisse accolta l'osservazione di cui sopra e proseguisse l'iter di approvazione del piano prevedendo anche la possibilità di nuove autorizzazioni in via del tutto collaborativa, come previsto della normativa vigente, si riportano le seguenti proposte di modifica suddivise per documenti di piano.

### **ALLEGATO A - RELAZIONE TECNICA**

Il presente PRAC è stato redatto secondo i criteri del progetto di legge numero 284/2012, pur ponendo attenzione nella produzione di un documento che non sia in evidente contrasto con la vigente norma LR 44/1982. Questo difficile esercizio si ritiene ponga in prima analisi un dubbio sulla legittimità di tale piano, poiché tali strumenti di pianificazione discendono e conseguono a normativa cogente.

In secondo luogo si ritiene che l'eventuale approvazione del PRAC in vigenza della attuale LR 44/1982 possa porre dubbi interpretativi di non facile risoluzione. A solo scopo esemplificativo come si dovrebbero gestire i diversi criteri quantitativi dell'autorizzabile se risultano cogenti contemporaneamente i limiti percentuali (3-4-5%) di cui all'articolo 13 della LR 44/1982 e quelli volumetrici definiti nel nuovo PRAC?

Si ritiene pertanto che il PRAC in esame debba essere preceduto dall'approvazione della norma regionale di settore e successivamente posto nuovamente in valutazione in funzione del testo di legge definitivo.

Al fine di rendere realizzabile lo scenario ipotizzato nel piano, si propone di valutare la possibilità di istituire un vincolo all'espansione urbana sulla base dei siti estrattivi prioritari per la Regione, definiti nella loro consistenza areale e nella gestione del materiale estraibile. Pertanto in fase di VAS il rapporto ambientale del PRAC si ritiene debba escludere i siti con i contesti di minor compatibilità dalla possibilità di ampliarsi.

In considerazione del fatto che molti siti estrattivi sono stati autorizzati precedentemente all'obbligo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e che potrebbero non aver tenuto conto di molteplici aspetti connessi in fase di gestione delle autorizzazioni agli ampliamenti e nuove cave, si propone di valutare l'introduzione di nuovi criteri autorizzativi fondati:

- sul fabbisogno nel breve periodo;
- sulla comparazione delle istanze presentate per uno o più siti da uno o più soggetti proponenti;
- sul rilascio delle autorizzazioni ai progetti con i migliori requisiti infrastrutturali, paesaggistici e ambientali.




Per quanto concerne i materiali in approvvigionamento dei cementifici, pur non essendo oggetto di pianificazione per quanto concerne il fabbisogno nel presente PRAC, si ritiene necessario sottolineare di non concordare con l'affermazione (pag. 7) che non vi sono dati sufficienti per la definizione di tali quantitativi. Basti infatti ricordare che tali poli produttivi sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale - AIA e i dati sono riportati entro la documentazione inerente le richieste di autorizzazione come pure nei report periodici forniti dalle ditte. Inoltre, annualmente vengono forniti i dati di escavazione per ciascun polo estrattivo.


Similmente i quantitativi sui materiali derivanti dalle operazioni condotte secondo la normativa delle terre e rocce da scavo, diversamente da quanto affermato a pag. 73, sarebbero recuperabili attraverso ARPAV.

In merito agli inerti derivanti da processi di trattamento rifiuti, si ritiene che la riduzione a 2/3 effettuata sui dati forniti da ARPAV possa essere basata su un presupposto erroneo. Cioè, che il dato fornito dall'Agenzia sia il trattato a bocca impianto e non il prodotto come materia prima seconda. Di fatto, poi, in termini quantitativi questa differenza potrebbe incidere poco sulle valutazioni di piano, ma si ritiene importante in termini concettuali venga precisato tale aspetto ed eventualmente corretto.

In merito alla distribuzione dei volumi di nuova autorizzazione nei diversi ambiti e province si rappresenta quanto segue.

E' indubbio che la distribuzione della risorsa non è omogenea sul territorio regionale quindi è impensabile che le sette province contribuiscano per le medesime quantità al soddisfacimento del fabbisogno per inerti da costruzione. Si ritiene in ogni caso che sia altrettanto indiscutibile, anche osservando i grafici presenti nello stesso PRAC, che il territorio della provincia di Treviso ha sostenuto storicamente per una parte preponderante la produzione di materiali inerti da costruzione e pure le riserve ancora disponibili sono per la maggior parte presenti in provincia di Treviso.





Nella ripartizione dei volumi concedibili con nuove autorizzazioni alla provincia di Treviso sono stati imputati 18 milioni di mc sui 41 previsti. In realtà dal piano regionale per il soddisfacimento delle necessità del territorio, il proprio fabbisogno sarebbe di soli 11 milioni di mc. Gli altri 7 milioni di mc sono destinati alla movimentazione verso altri territori provinciali. L'attribuzione di tali quantità derivano sicuramente dalla distribuzione della risorsa sul territorio regionale ma anche, come si comprende bene dal piano, dalla valutazione che vengono assecondate le vocazioni del territorio. Quindi il piano non analizza se in verità vi sia una strana e ingiustificata prevalenza di una determinata porzione del territorio regionale nella produzione di materiali inerti da costruzione e che garantisce con le proprie riserve tali materiali. Non analizzando tale fenomeno non viene neppure analizzato se vi possano essere degli interventi di mitigazione, gestione, correzione del fenomeno già esistente. Per l'appunto come detto sopra si limita a certificare che così è stato storicamente e quindi si può continuare con il medesimo criterio. Pare evidente che non si può concordare né con l'approccio metodologico né tanto meno con i risultati.

Quindi, per quanto concerne il territorio della provincia di Treviso, si propongono di seguito alcune diverse soluzioni, fatto salvo che secondo la scrivente Amministrazione nel piano non dovrebbero essere previste volumetrie per nuove autorizzazioni, come detto nell'osservazione principale.

proposta	volume complessivo nuove autorizzazioni in provincia di Treviso in milioni di mc	volume nuove autorizzazioni per fabbisogno provinciale in milioni di mc	volume nuove autorizzazioni per fabbisogno altre provincie in milioni di mc	volume da soddisfare con le riserve provincia Treviso in milioni di mc	volume da soddisfare in altre provincie in milioni di mc	volume riserve provincia di Treviso al netto dell'utilizzo già previsto dal piano in milioni di mc	volume riserve provincia di Treviso al termine dei 10 anni secondo le proposte provinciali in milioni di mc	gradimento
1	0	0	0	11	7	50,5	39,5	*****
2	0	0	0	Da 11 a 18	Da 7 a 0	50,5	Da 39,5 a 32,5	****
3	11	11	0	0	7	50,5	50,5	***
4	11	11	0	Da 0 a 7	Da 7 a 0	50,5	Da 50,5 a 43,5	**
5	Da 11 a 18	11	Da 0 a 7	Da 0 a 7	Da 7 a 0	50,5	Da 50,5 a 43,5	*
PRAC	18	11	7	0	0	50,5	50,5	



### **Allegato B - NORME TECNICHE**

#### **Art. 6 comma 4**

##### **lettera b)**

si propongono le seguenti modifiche:

variazioni, in più o in meno e comunque non oltre il 30%, dei volumi massimi autorizzabili, per il materiale considerato, attribuiti agli ambiti estrattivi, come da tabella di cui agli articoli 8, 11 e 12 e comunque non eccedenti nella totalità del territorio regionale il limite del 20% come da punto a);

##### **lettera c)**

si propone lo stralcio per motivi di sostenibilità ambientale e coerenza con la pianificazione.

#### **Art. 7**

**comma 9** si chiede di specificare il concetto di “diretta continuità”;

**comma 12** proposta di modifica: comparto estrattivo: insieme consistente di cave, in numero superiore a 15, tra le quali anche di estinte, strettamente vicine tra loro e aventi complessivamente una superficie di scavo superiore a 2.000.000 mq, che occupa una porzione continua e omogenea di territorio, priva di rilevanti elementi fisici di separazione tra le cave (centri abitati, strade principali, ferrovie, fiumi ecc) e interessata da un ampio e intenso sfruttamento estrattivo.

#### **Art. 9 comma 3**

proposta di modifica:

“La profondità massima di cava nella zona in ampliamento non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello stato di progetto dello scavo nel suo complesso, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro, fatto salvo quanto previsto ai seguenti punti 4-5-6-7-8”.

#### **Art. 10**

Si propongono le seguenti modifiche:

- invertire ordine tra comma 3 e 4;
- al comma 4. Nei comparti estrattivi possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave estinte, purché finalizzate a ottenere una ricomposizione organica e uniforme della morfologia del sito oggetto d'intervento, comprensivo della cava estinta. Per tali nuove cave si applicano le limitazioni di cui al precedente comma 2;
- al comma 3. La sommatoria degli interventi all'interno del complesso dei comparti estrattivi compresi in un ambito, non può assorbire più del 60% del volume massimo attribuito all'Ambito medesimo;
- al comma 5. I limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1) sono aumentati del 50% nel caso sia prevista una destinazione finale della cava a vasca di laminazione delle piene. Parimenti i limiti di cui al comma 2 nel caso sia prevista una destinazione finale della cava a vasca di laminazione delle piene o a bacino di accumulo idrico è da considerarsi pari a 2,000,000 mc;
- al comma 5. I limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1) e di cui al comma 2, sono aumentati del 50% nel caso sia prevista una destinazione finale della cava a vasca di laminazione delle piene o a bacino di accumulo idrico ovvero per la ricarica artificiale degli acquiferi;
- al comma 7, si chiede di specificare il concetto di “strettamente vicine tra di loro”;
- al comma 7. I due limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1) sono entrambi aumentati del 30% qualora l'intervento interessi due o più cave, non in falda, strettamente vicine tra loro, secondo un progetto unitario e coordinato di



ricomposizione con possibile accorpamento delle cave medesime purché venga definito un unico soggetto giuridico responsabile del sito estrattivo derivante dall'accorpamento;

- al comma 10, si propone di ampliare a tutti gli ambiti estrattivi la possibilità di parere vincolante da parte delle Amministrazioni Comunali.

### **Art. 18**

ai commi 3 e 5, si chiede di specificare il riferimento normativo.

### **Art. 19**

i commi 3 e 4, si ritiene debbano essere riscritti tenendo conto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti in ambito estrattivo, D.Lgs.117/2008, sui rifiuti e sottoprodotti, D.Lgs. 152/2006;

al comma 6 si propone la seguente modifica: “6. Deve essere garantito il mantenimento della continuità idrica dei corsi d’acqua naturali e della rete idraulica artificiale eventualmente interferiti.”

**Art. 20** comma 3, si ritiene necessario venga specificato se l'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° dall’orizzontale deve essere raggiunta a termine dell'escavazione ovvero debba essere sempre garantita.

**Art. 21** comma 1, in merito ai pigmenti ossidanti, si chiede vengano chiariti i seguenti punti:

- composizione ed eventuali effetti sanitari e ambientali;
- costi/benefici.

**Art. 23** comma 7, si propone venga modificato secondo quanto segue: “7. È vietato con gli scavi mettere a giorno le acque sotterranee.”

Distinti saluti.

**Il Presidente  
dott. Leonardo Muraro**

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.